



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 24/07/2020

Numero Registro Dipartimento: 689

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7821 del 27/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 1308/2013, ART. 46 MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO CAMPAGNA 2020/2021..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente *reggente del Settore n.6*

Visti/e

- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e dal D.lgs. n. 29/1993” e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”;
- il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dr. Giacomo Giovinazzo, giusta Delibera di individuazione n. 89 del 15/05/2020;
- il D.D.G. n. 6756 del 25/06/2020, con il quale è stato conferito all’ avv. Rodolfo Elia l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 7 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P.” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, ora Settore n.6 a seguito del decreto del D.G. di micro-organizzazione n.6956 del 2.7.2020;
- la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019, con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Saveria Maria Nucera la responsabilità U.O. “OCM Vino Gestione Comparto Vitivinicolo”;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- il Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188;
- il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- il D.M. dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
- la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011 - recante disposizioni applicative del D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012;
- Il D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente “misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il D.M. 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- la DGR n. 419 del 07/07/2007 e s.m.i. con cui sono state classificate le varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Calabria, in conformità all'accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e le Province Autonome del luglio 2002;
- il D.M. 20 dicembre 2013 n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- il D.M. 21 ottobre 2015 n. 5701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2015 recante: "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il D.M. 3 marzo 2017, n. 1411, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- D.M. 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- il D.M. n. 1355 del 05.03.2020 con il quale il Mipaaf ha ripartito la dotazione finanziaria per il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) - Settore Vitivinicolo, Campagna 2020/2021, assegnando alla Regione Calabria la somma di € 2.258.926,47 per la Misura " Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti";
- la Circolare AGEA prot. N. 3680 del 17.01.2020 recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- la Circolare AGEA prot. N. 21714 del 19.03.2020 recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- il D.M. n. 3318 del 30.03.2020 recante "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
- Istruzioni Operative AGEA N 23 del 09/04/2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per

l'anno 2020;

- le Istruzioni Operative n. 24 recanti “Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
- la Circ. Agea n. 25100 del 06.04.2020, recante Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19;
- la Delibera di DG n. 65 del 05/05/2020 di integrazione della Delibera G.R n. 39 del 09/04/2020, concernente *“Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)”*, con “l’inserimento del comparto vitivinicolo e la dichiarazione dello stato di crisi per le imprese vitivinicole, in aggiunta a quelle già individuate nella predetta Deliberazione, danneggiate dagli effetti della grave emergenza sanitaria da Covid 19”;
- la Circolare n. 33125 del 14/05/2020 – Note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi;
- la Circ. Agea n. 36399 del 28.05.2020, recante Applicazione del Decreto Ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex- ante ed ex-post;
- le Istruzioni Operative n. 65 del 10.07.2020 aventi ad oggetto: OCM unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/2021”;

Considerato che

- la finalità del Programma Nazionale di Sostegno è l’adeguamento della produzione vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l’impiego di varietà comprese nei rispettivi disciplinari di produzione nonché l’utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali;
- per far fronte ad una domanda di mercato in continua espansione, in ambito Regionale esistono ancora numerose superfici vitate che possono essere adeguate ai rispettivi disciplinari di produzione a Denominazione di Origine o a Indicazione Geografica;

Evidenziate le significative difficoltà dell’intero comparto vitivinicolo, determinate dalla situazione emergenziale da Covid-19

Ritenuto di

- approvare l’allegato “Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto e Disposizioni Regionali Attuative della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna 2020/2021”, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- consentire la presentazione delle domande di aiuto fino alla data del 30 agosto 2020, le cui risorse finanziarie si riferiscono alla campagna 2020/2021 , assegnate alla Regione Calabria con D.M. 1355 del 5.03.2020 per un importo di € 2.258.926,47 per detta MisuraRRV;

- richiamare, laddove non previsto nell'avviso di che trattasi, le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario della Misura RRV per la campagna 2020/2021 previste dalle Istruzioni Operative di Agea O.P. Ufficio Monocratico n. 65 del 10.07.2020, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- rendere direttamente applicabili le eventuali modifiche ai Decreti Ministeriali ed alle Circolari di AGEA Coordinamento e di AGEA Ufficio Monocratico, relative alla Misura "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti";

Dato atto che il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio regionale, trattandosi di fondi comunitari la cui erogazione è gestita direttamente da Agea;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Saveria Maria Nucera, la quale, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalla struttura competente, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

di approvare l'allegato "A" al presente Decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, recante "Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto e Disposizioni Regionali per l'attuazione della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna 2020/2021" unitamente agli Allegati "1", "1b", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"; "modello 1", "modello 2";

di demandare, per quanto non espressamente previsto nell'Avviso pubblico, alle Istruzioni Operative di Agea O.P. Ufficio Monocratico n. n. 65 del 10.07.2020 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario "Misura RRV" per la campagna 2020/2021, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

che sono direttamente applicabili le eventuali modifiche ai Decreti Ministeriali e alle Circolari di AGEA Coordinamento e di AGEA Ufficio Monocratico relative alla Misura "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti" per la campagna 2020/2021;

che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

di pubblicare il presente atto integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it-sezione Notizie dai Dipartimenti;

di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013;

di trasmettere detto provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ad AGEA per gli adempimenti di competenza.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NUCERA SAVERIA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ELIA RODOLFO
(con firma digitale)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (___) cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Estremi dell'atto di costituzione _____

Capitale sociale _____

Durata della società _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (.....) cap..... in via.....n°.....,
indirizzo PEC

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,**

DICHIARA

In qualità didell'impresache la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di... come segue:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Forma giuridica:

Oggetto sociale:

Codice fiscale/P.I.

Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Prov. (___) il _____ residente a _____ via/piazza _____ n.
in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

A (Ente interessato) di

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente a

_____ Prov. _____ in via/piazza _____

_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di manifestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità riportate nella suddetta Informativa ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria.**

⁽¹⁾ Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____

c.f. _____ nato/a a _____ (____)

il ____/____/____, residente a _____ (____) in _____

_____ n. _____, in qualità di _____, in

relazione a: (es. autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici, bandi di gara, ecc.) _____,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento alla Legge n. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. e) e al PTPCT della Regione Calabria (all. 1, sez. III, § 19):

- l'inesistenza, per sé e per i propri dipendenti, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i dipendenti della Regione Calabria deputati alla trattazione dell'attività sopra specificata;
- di avere rapporto di (tipo) _____ con il funzionario (nome e cognome) _____;
- che personale alle proprie dipendenze, o professionalmente incaricato, ha rapporto di (tipo) _____ con il funzionario (nome e cognome) _____;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'Amministrazione Regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di avere attribuito incarichi di (tipo) _____ al funzionario (nome e cognome) _____.

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

_____, _____

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE
 SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
 RICONVERSIONE VIGNETI**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
1					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome).....(nome).....CUAA (in seguito indicato come “richiedente”) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) :

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

<input type="checkbox"/>	Estirpo e reimpianto	<input type="checkbox"/>	Reimpianto anticipato	<input type="checkbox"/>	Sovrainnesto	<input type="checkbox"/>	Utilizzo di autorizzazioni
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/I dichiarante/i autorizza/autorizzano ai sensi del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il ___/___/____ codice fiscale
_____ in qualità di legale rappresentante della Società _____
Codice Fiscale _____ con sede legale in _____ Via/Piazza
_____ titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____

- l'indirizzo di posta elettronica certificata è _____ coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\domanda di aiuto o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale

Data ___/___/____

(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell'art. 2(2) del reg. (UE) n. 1306/2013, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
<p>a) decesso del titolare</p>	<p>A. successione legittima</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>3. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente;</p> <p><i>inoltre, nel caso di coeredi:</i></p> <p>4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p>6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p>
<p>b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore</p>	<p>1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>oppure</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
	2) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda	<p>A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio</p> <p>1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.</p> <p>B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p> <p>1) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore.</p>

ALLA **REGIONE CALABRIA**
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
 Settore n. 7
 Viale Europa – Cittadella Regionale
 88100 CATANZARO

Dichiarazione di inizio lavori di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti e trasmissione polizza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____ (C.F. _____), nato a _____
 () il _____ residente a _____ in via _____
 n. ___CAP _____, in qualità di _____ della azienda _____,
 con sede legale nel Comune di _____ () in via _____ n. ___
 (P. IVA _____), (CUAA _____) Tel. _____, PEC:
 _____ intestataria della domanda di aiuto n. _____ relativa alla
 ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2020/2021, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
 dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
 dicembre 2000,

DICHIARA

Che in riferimento all'atto di concessione del finanziamento di codesto Ufficio, ha avviato le seguenti operazioni
 per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- preparazione del terreno;
- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avviamento dei sovrainnesti;
- avviamento della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Inoltre, allega l'originale della garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata dall'Ente garante.

Luogo e data: _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
 dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
 competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

prot. AGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa
 (compilata da)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
 (cognome e nome)

nato/a _____ (_____) il _____
 (comune) (prov.) (data)

residente a _____ (_____)
 (comune) (prov.)

in Via _____ n. _____
 (indirizzo) (civico)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N.: _____
 CUA del richiedente: _____
 Denominazione del richiedente: _____

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato 5.



Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI CAMPAGNA 2020/2021

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. FINALITA'
5. BENEFICIARI
6. TIPOLOGIE PROGETTI
7. INTERVENTI E AZIONI AMMISSIBILI
8. LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
10. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA
11. MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
12. DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO
13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
14. PROCEDURE ATTUATIVE
15. CONTROLLI IN LOCO EX ANTE
16. ISTRUTTORIA DOMANDE
17. RINUNCIA ALL'AIUTO
18. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
19. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO – RICHIESTA DI COLLAUDO
20. RENDICONTAZIONE ANTICIPO
21. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

22. VERIFICA DEI COSTI SOSTENUTI
23. RESTITUZIONI E PENALI – SVINCOLO POLIZZE A GARANZIA
24. VARIANTI
25. MODIFICHE MINORI
26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
27. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
28. CONDIZIONALITA'
29. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
30. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
31. MODALITA' DI PAGAMENTO
32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

1. PREMESSA

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e dal Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell'ambito del Programma nazionale di sostegno OCM Vino. Il PNS 2019-2023, comunicato dal Mi.P.A.A.F. alla Commissione il 1° marzo 2018, garantisce la copertura finanziaria fino al 2020.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1431 del 7 marzo 2018, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione delle disposizioni per l'applicazione della misura.

Il MIPAAF con Decreto Dirigenziale n. 1355 del 05 marzo 2020, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di € 2.258.926,47 per la misura "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti," annualità 2020/2021.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009;

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

Nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale.

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);

D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE";

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea";

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia";

D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni";

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i., recante: "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009) “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (condizionalità);

Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.1411 del 03 marzo 2017 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, Decreto Ministeriale di attuazione);

Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3843 del 03 Aprile 2019 concernente Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termine di presentazione domande di aiuto;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967– Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole 26 febbraio 2015 n. 1420 e sm.i – Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015 – Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 5071 del 21 ottobre 2015 – Sotto misura del reimpianto dei vigneti a seguito di una estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 "Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1355 del 05/03/2020 - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021";

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare, l'articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.55 del 4 marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.62 del 9 marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.64 dell'11 marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 88 del 2 aprile 2020;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot.n. 3318, in corso di registrazione, relativo a “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, è stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attività di gestione connessa agli aiuti della PA;

Posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5779 del 22/05/2020 - Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023 di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i;

Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 e s.m.i. - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;

Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr;

Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione;

Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

Istruzioni Operative n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO N. 25 del 30 aprile 2015;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020- PIANO DI COLTIVAZIONE;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: Riforma PAC – Integrazione alla Circolare Prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;

Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;

Istruzioni O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017 – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

Circolare di Coordinamento n. 70540 del 18/09/2017 e s.m.i. di attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. OCM VINO - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

La D.G.R. n. 557 del 29.11.2019 che modifica ed integra le D.G.R. n. 267 del 29.07.2013 e la D:G:R: n. 419 del 07.07.2007, relativamente alle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Calabria;

Circolare di Coordinamento n. 24085 del 31/03/2020 – Situazione eccezionale per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020;

Circolare di Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020 – Applicazione del DM 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19;

Istruzioni O.P. AGEA N 23 del 09/04/2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020;

Istruzioni O.P. AGEA N 24 del 09/04/2020 – Applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n.3318. Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;

Circolare n. 33125 del 14/05/2020 – Note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi;

Circolare di Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 – Vitivinicolo - Applicazione del DM 22 maggio 2020, n. 5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post.

Istruzioni O.P. AGEA N 65 del 10/07/2020 – O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/2021.

3. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea;

Agea: Agea Coordinamento;

Agea O.P. : Organismo Pagatore che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/2005 con sede in via Palestro, 81 – 00185 ROMA;

PNS: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni di impianto e reimpianto concesse;

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) 2018/273 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2018/274;

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, forma di allevamento, sesto e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva, (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale);

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed in testa al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione a piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione, nonché quelle derivanti da una conversione di un ex diritto in autorizzazione.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o che gli è stata concessa una autorizzazione al reimpianto. Responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto. Nel caso di progetti collettivi il beneficiario è anche socio dell'organismo associativo.

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole. E' il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

CAA: Centri autorizzati di Assistenza Agricola;

S.I.G.C. : il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

GIS: Sistema Informativo Geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.

Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 1308/2013; dal Reg. delegato (UE) 2018/273 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2018/274

DRA: atto regionale che disciplina l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti.

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva, o domenica, si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Operazione: si intende l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti : (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Miglioramento tecniche – Reimpianto per motivi fitosanitari)

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse.

Modifiche maggiori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione regionale;

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione alla Regione.

4. FINALITA'

La misura si pone l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Le presenti disposizioni sono valide per l'attuazione della misura per la campagna 2020/2021.

5. BENEFICIARI

Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono altresì beneficiare degli aiuti i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di valide autorizzazioni al reimpianto (compresi ex diritti di impianto/reimpianto in corso di validità, inclusi quelli

concessi dalla riserva regionale e che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, modificato dal decreto ministeriale n. 1431 del 7 marzo 2018 e dalle disposizioni AGEA). In ogni caso la procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata positivamente prima dell'ammissibilità della domanda.

Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) 1308/2013 e quelle rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i.

I richiedenti l'aiuto NON devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

E' escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

6. TIPOLOGIE PROGETTI

Le domande di aiuto presentate, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c), d) ed e) di cui al precedente articolo 5.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, devono essere opportunamente identificate e raggruppate. Ad esse si applicano i parametri previsti dalle presenti disposizioni (superficie minima, priorità, etc.). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Gli organismi associativi che presentano un progetto collettivo sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria del progetto.

La responsabilità per la realizzazione degli interventi è invece del singolo produttore aderente al progetto collettivo che presenta la domanda di aiuto.

7. INTERVENTI E AZIONI AMMISSIBILI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.

A – RICONVERSIONE VARIETALE , che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda utilizzando una diversa varietà di vite, con o senza la modifica del sistema di allevamento;

A2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;

A3 – reimpianto anticipato utilizzando una diversa varietà di vite, con o senza la modifica del sistema di allevamento;

A4 – sovrainnesto con una diversa varietà di vite, con o senza la modifica del sistema di allevamento (non sono ammessi i cloni della stessa varietà preesistente);

B – RISTRUTTURAZIONE , che consiste:

- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento, ma con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda ma con diversa collocazione del vigneto oppure con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto;
- B2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
- B3 – reimpianto anticipato con diversa collocazione del vigneto oppure con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto.

Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

C – MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE, che consiste:

- nel cambio della forma di allevamento e nella sostituzione delle strutture di sostegno di vigneti già esistenti.

L'intervento può essere attuato attraverso la seguente azione:

C1 - cambio della forma di allevamento, con una idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali e modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente.

L'intervento è attuato su vigneti esistenti, esclusa l'ordinaria manutenzione. Per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all'aiuto ed il cambio della forma di allevamento.

Nell'ambito di tale azione NON sono pertanto ammissibili all'aiuto:

- 1) gli interventi che prevedono una sostituzione parziale o totale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all'aiuto senza intervenire sulla forma di allevamento;
- 2) gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all'aiuto.

In generale, la misura non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale;
- b) alle superfici vitate impiantate senza regolare autorizzazione di reimpianto e a superfici non regolarizzate ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
- c) agli impianti da realizzarsi con autorizzazioni per nuovi impianti, rilasciati annualmente dal Mipaaf;
- d) agli impianti viticoli che negli ultimi 5 anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionale per gli stessi interventi.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di riconversione/ristrutturazione e sovrainnesto che prevedono l'utilizzo di vitigni idonei alla produzione di vini DOP e IGP della Regione Calabria di seguito riportati:

VARIETA' DI VITI IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE CALABRIA

COD. CAT. NAZIONALE	VARIETA'	UNITA' AMMINISTRATIVA
2	AGLIANICO N.	REGIONE CALABRIA
10	ALICANTE N.	REGIONE CALABRIA
13	ANSONICA B.	REGIONE CALABRIA
19	BARBERA N.	REGIONE CALABRIA
42	CABERNET FRANC N.	REGIONE CALABRIA
43	CABERNET SAUVIGNON N.	REGIONE CALABRIA
46	CALABRESE N.	REGIONE CALABRIA
56	CASTIGLIONE N.	REGIONE CALABRIA
298	CHARDONNAY B.	REGIONE CALABRIA
90	GAGLIOPPO N.	REGIONE CALABRIA
98	GRECO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
99	GRECO NERO N.	REGIONE CALABRIA
105	GUARDAVALLE B.	REGIONE CALABRIA
106	GUARNACCIA B.	REGIONE CALABRIA
125	MAGLIOCCO CANINO N.	REGIONE CALABRIA
129	MALVASIA BIANCA B.	REGIONE CALABRIA
140	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	REGIONE CALABRIA
299	MANZONI BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
143	MARSIGLIANA NERA N.	REGIONE CALABRIA
146	MERLOT N.	REGIONE CALABRIA
150	MONTEPULCIANO N.	REGIONE CALABRIA

151	MONTONICO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
153	MOSCATO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
164	NERELLO CAPPuccio N.	REGIONE CALABRIA
165	NERELLO MASCALESE N.	REGIONE CALABRIA
172	NOCERA N.	REGIONE CALABRIA
183	PECORELLO B.	REGIONE CALABRIA
335	PETIT VERDOT N.	REGIONE CALABRIA
193	PINOT BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
202	PRUNESTA N.	REGIONE CALABRIA
209	RIESLING ITALICO B.	REGIONE CALABRIA
218	SAN GIOVESE N.	REGIONE CALABRIA
221	SAUVIGNON B.	REGIONE CALABRIA
227	SEMILLON B.	REGIONE CALABRIA
231	SYRAH N.	REGIONE CALABRIA
238	TRAMINER AROMATICO RS.	REGIONE CALABRIA
244	TREBBIANO TOSCANO B.	REGIONE CALABRIA
254	VERDICCHIO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
343	ZIBIBBO B.	REGIONE CALABRIA
888	MAGLIOCCO DOLCE N.	REGIONE CALABRIA

8. LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale, in aree destinate alla produzione di vini DOP/IGP.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Qualora si effettuano le azioni, di cui alle lettere "A" e "B" dell'art. 7 attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- a) mediante l'utilizzo di una autorizzazione valida in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare successivamente, un vigneto esistente di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

E', comunque, necessario che vengono rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla nuova normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo in vigore dal 1 gennaio 2016.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non possono usufruire del contributo nell'ambito della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti prevista dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.;
- essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto, la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo previsto (5 anni dalla data ultima prevista per la comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.Lgs.29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate e non, oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/miglioramento/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale ed essere liberi da qualsiasi vincolo, al momento di presentazione della domanda.

10. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA

Per gli interventi realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata superiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda è di 10 ettari.

11. MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione non devono comportare un aumento del potenziale produttivo secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Calabria di cui alla D.G.R. n. 419/2007 modificata con D.G.R. 267/2013 .

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e deve essere comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato, Alberello e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l' inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.300 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

12. DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita ed assumere una delle seguenti forme:

- 1) l' autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore al terzo anno a decorrere dalla data dell' impianto del nuovo vigneto. Infatti, l' estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno dalla data in cui è stato impiantato il nuovo vigneto;
- 2) una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Qualora l' intervento è realizzato utilizzando una autorizzazione che non proviene dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. conversione in autorizzazione di: diritti in portafoglio) o quando l' azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato non è ammissibile all' aiuto la compensazione finanziaria per le perdite di reddito.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione previsti dall'azione C1.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per le perdite di reddito per l'annualità 2019/2020, si fa riferimento alla stima del ricavo medio per le superficie vitate della Regione Calabria (media 2008- 2012) elaborata dall'ISMEA riportato nella tabella 1.

Per gli interventi realizzati tramite l'utilizzo di un'autorizzazione in portafoglio non è previsto il contributo per i costi di estirpazione.

Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro, calcolato con riferimento ai costi medi regionali per l'esecuzione dei lavori previsti dalla diverse azioni, determinati sulla base di una analisi dei costi effettuata dalla Regione e riportati nella tabella 1 al presente avviso. Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, non può superare l'importo di € 13.500,00 ad ettaro (Euro tredicimilacinquecento/00 ad ettaro), così come stabilito dalla lettera b comma 3 art. 8 D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017. Nel calcolo dell'importo medio per ettaro sono esclusi gli indennizzi per le perdite di reddito ed è compreso il costo dell'estirpazione.

In tutti i casi, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione, a seguito delle verifiche effettuate in fase di collaudo dei lavori, non può superare il 75% dei costi effettivi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione.

Per le azioni previste sono stabiliti gli importi dell'aiuto forfetario per ettaro per come riportati nella tabella 1 seguente:

TABELLA 1				
Riepilogo contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020				
Azione		Contributo per costi di riconversione ristrutturazione (€/ha)	Contributo per costi di estirpazione (€/ha)	Indennizzo per perdite di reddito (€/ha)
A1 – B1	Estirpazione e reimpianto	12.500,00	1.000,00	3.000,00
A2 – B2	Reimpianto con Autorizzazione valida	12.500,00	-	-
A3 – B3	Reimpianto anticipato	12.500,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	-	750,00
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	5.200,00	-	-

Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento per la realizzazione delle suddette azioni sono esclusivamente le spese sostenute e quindi i vigneti realizzati successivamente alla data di presentazione telematica della domanda sul portale SIAN.

In ogni caso gli importi ammessi a contributo, in sede di pagamento degli aiuti, potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'AGEA – O.P. o dell'INPS.

13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Alle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERIO	Punteggio
Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età inferiore ai 40 anni.	10
Beneficiario che produce uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. o certificate secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).	5
Aziende vitivinicole che trasformano almeno il 65% delle uve aziendali.	10
Aziende con rapporto Superficie Vitata/SAU maggiore del 50%	10
Beneficiario che non ha presentato domanda nelle ultime cinque (5) campagne	5

I criteri e le condizioni sopra riportate devono essere posseduti alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto.

Il dirigente del Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", con proprio decreto, provvede ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili e di quelle non ricevibili e non ammissibili.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito www.regione.calabria.it vale come comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i.

A parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale. La stessa precedenza sarà applicata ai produttori, in caso di finanziamento parziale di un progetto collettivo, nell'ambito dello stesso progetto.

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria regionale fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità di attuazione della misura, nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 Aprile 2019 all'art. 2: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti".

14. PROCEDURE ATTUATIVE

L'AGEA – O.P. con apposite istruzioni operative disponibili sul sito Internet della stessa Agenzia www.agea.gov.it definisce:

- tempi, modalità e criteri per la presentazione delle domande;
- modalità di espletamento dei controlli amministrativi e in loco;
- modalità per il pagamento degli aiuti nonché per la presentazione e lo svincolo delle garanzie fidejussorie.

A) Tipologie domande e termini di presentazione.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA - O.P. sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione della domanda, è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciare la domanda con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda si intende effettivamente presentata solo con la fase del rilascio. La sola stampa della domanda non è prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico non sono ricevibili.

1. Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
 - la presentazione di una domanda di sostegno entro il 30 agosto 2020;
 - la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, entro il 20 giugno 2021.
2. Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:
 - la presentazione di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, entro il 30 agosto 2020;
 - la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, entro il 20 giugno del 2021-2022-2023 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo).

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

Tutte le tipologie di domande prive di sottoscrizione e/o dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione, da parte del produttore o del legale rappresentante, sono da ritenersi INESISTENTI ai fini della richiesta dell'aiuto.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:

1. Dettagliata relazione tecnica con descrizione di finalità ed obiettivi dell'intervento. Descrizione delle singole attività proposte complete degli elementi tecnici (varietà, sistema di allevamento, sesto d'impianto,

orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio destinazione delle uve e tempistica per la loro realizzazione.

Nel caso di progetti collettivi deve essere presentata un'unica relazione a cura dell'organismo collettivo.

- 2.** Idonea documentazione, debitamente registrata, comprovante il legittimo possesso dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione da parte del richiedente (contratti di affitto, ecc.) per l'intero periodo vincolativo previsto al successivo articolo 16.
- 3.** Planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle unità vitate e degli interventi previsti.
- 4.** Computo metrico estimativo dei costi da sostenere.
- 5.** Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio redatta in conformità all'allegato 1a per le società ed all'allegato 1b per le ditte individuali;
- 6.** Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi redatta in conformità all'allegato 2;
- 7.** Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia redatta in conformità all'allegato 3;
- 8.** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla trasparenza redatta in conformità all'allegato 4;
- 9.** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'allegato 5.
- 10.** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'allegato 6 al presente avviso.
- 11.** Nel caso di società, cooperativa o altro organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione, che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda.
- 12.** Solo nel caso di progetti collettivi:
 - a) dichiarazione di adesione all'organismo richiedente in qualità di socio dello stesso;
 - b) elenco dei produttori aderenti al progetto collettivo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a presentare eventuale altra documentazione pertinente e/o prevista da AGEA – O.P. con le Istruzioni Operative n. 65 del 10.07.2020 ed eventuali successive modificazioni.

La domanda cartacea stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale deve pervenire alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 7 - Viale Europa Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione telematica della domanda, unitamente alla copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista.

In caso di spedizione a mezzo posta, corriere o altro, il beneficiario rimane sempre il responsabile in caso di perdita, ritardo o mancata consegna del plico. La data di spedizione non ha alcun valore ai fini della consegna.

La trasmissione della domanda dovrà essere accompagnata da una nota contenente almeno i seguenti elementi:

- Data di trasmissione;
- Soggetto che opera la trasmissione;
- Numero identificativo della domanda;
- CUAA del richiedente;
- Denominazione del richiedente
- Elenco dettagliato della documentazione allegata.
- Supporto informatico (CD) contenente, la domanda e tutta la documentazione presentata.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, alla Regione Calabria, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare.

15. CONTROLLI IN LOCO EX ANTE

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale la stessa l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal 31 ottobre 2020, salvo posticipazioni di tale data indicate nelle DRA o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 31 ottobre 2020.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

Qualora nel periodo del controllo l'insorgenza di nuovi focolai Covid-19 rendessero necessaria l'adozione di misure di limitazione agli spostamenti ed ai contatti interpersonali, i controlli o i successivi incontri in contraddittorio potranno essere svolti con modalità equivalenti, come riportato nella Circolare n. 33125 del 14 maggio 2020 sui controlli equivalenti in applicazione del Reg. n. 2020/532.

16. ISTRUTTORIA DOMANDE

- a) Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura dei competenti Uffici regionali, i previsti controlli di ricevibilità, con le modalità stabilite dalle Istruzioni Operative n. 65 del 10.07.2020 e s.m.i.. Sarà accertata la presentazione delle domande entro i termini, la regolare sottoscrizione della domanda e degli impegni, controfirmata dal soggetto che ne ha curato l'inserimento a sistema e la presenza della documentazione allegata prevista.
- b) Le domande che avranno superato la ricevibilità, saranno sottoposte alle verifiche di ammissibilità, con controllo dei documenti allegati e possibilità di richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa (diversa da quella essenziale richiesta dal presente avviso) utile a chiarire eventuali dubbi ai fini della corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità.
- c) Completata l'ammissibilità, sarà selezionato con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno il 5% delle domande di sostegno per il quale si opererà una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo.

Per ciascuna fase istruttoria viene redatta la relativa Check-list sul portale SIAN.

Il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", con apposito atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse.

L'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero l'esclusione della stessa con la relativa motivazione, è comunicata al richiedente a mezzo PEC.

Nella comunicazione di finanziabilità riporterà, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

Nel caso di domande con pagamento anticipato, al beneficiario, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità verrà richiesto di presentare, entro il termine del 15 aprile 2021, la prevista garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA pari al 110% del contributo da liquidare, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i., nonché la dichiarazione di inizio lavori redatta in base all'Allegato 8 al presente avviso.

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del CUAA e del numero identificativo della domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro. Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, e comunque non oltre il 15 aprile 2021 direttamente all'Ufficio Istruttore competente della Regione Calabria.

L'ufficio Istruttore, effettuati i dovuti controlli di compilazione e validità, provvede alla trasmissione dell'originale della garanzia fidejussoria ad Agea entro il 15 maggio 2021.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'ufficio istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

17. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nelle esecuzioni dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dalla Regione Calabria.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente.

L'Ente Istruttore può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

18. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'ente istruttore può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'Ente Istruttore è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO – RICHIESTA DI COLLAUDO

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare la validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo, entro il 20 giugno 2021 (per le domande con pagamento a collaudo); entro il 20 giugno 2021 o entro il 20 giugno 2022 o entro 20 giugno 2023 (per le domande con pagamento anticipato).

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Entro 10 giorni dalla presentazione telematica, copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'ufficio istruttore competente della Regione Calabria.

Contestualmente alla consegna della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla presentazione della seguente documentazione:

- a) Relazione tecnico-descrittiva degli interventi realizzati e dei lavori eseguiti;
- b) Planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.).
- c) Schede delle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- d) indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento;
- e) planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate interessate al progetto;
- f) prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute, da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, conforme al Modello 1) al presente avviso;
- g) dichiarazione e rendicontazione degli eventuali lavori eseguiti in proprio da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, conforme al Modello 2) al presente avviso;
- h) documentazione fiscale, giustificativa delle spese sostenute relative ai materiali (barbatelle, pali, ancore, fili, tiranti, ecc.) ed ai servizi acquistati, con relative dichiarazioni liberatorie;
- i) copia dei titoli di pagamento delle fatture elettroniche (esclusivamente bonifici, Ri.BA. carte di credito), nelle fatture elettroniche si dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura "Reg. Ue n. 1308/2013 art 46 OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021 domanda N.....";
- j) dichiarazioni liberatorie dei fornitori di beni e servizi;
- k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la specifica del/dei mezzo/i proprio/i utilizzato e presenti sul fascicolo aziendale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- l) ogni altra documentazione ritenuta utile.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

In entrambi i casi a) e b), è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai beneficiari, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

Nel caso di diritti di impianto concessi dalla riserva regionale, ancorché convertiti in autorizzazioni ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017, gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati secondo le condizioni, prescrizioni ed entro e non oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione degli stessi diritti.

La Regione Calabria può decidere, eccezionalmente, che tale modifica venga autorizzata soltanto se:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate. In ogni caso gli impianti dei vigneti devono essere realizzati entro il termine di scadenza previsto nel/i relativo/i diritto/i di reimpianto/impianto, ovvero autorizzazioni utilizzati/e.

Le modifiche della scadenza di tali autorizzazioni non possono essere ripetitive.

20. RENDICONTAZIONE ANTICIPO

Ai sensi del decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i., i beneficiari che hanno percepito anticipi, e che alla data del 15 ottobre non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, dovranno comunicare annualmente all'AGEA – O.P. entro il 30 novembre di ogni anno:

- l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase dell'eventuale rinuncia post-pagamento.

Per le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione si rimanda alle disposizioni stabilite dall'AGEA Coordinamento con la circolare prot. n. ACIU.2014.704 del 31.10.14 ed alle istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di trasmissione della rendicontazione degli anticipi, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo dell'anticipo percepito.

21. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

I controlli relativi agli interventi realizzati saranno effettuati mediante controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- a) minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali";
- b) maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della polizza fidejussoria, previa verifica in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata, con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA/Ente Istruttore ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

22. VERIFICA DEI COSTI SOSTENUTI

Nella fase istruttoria del collaudo saranno effettuati, a cura delle competenti Aree Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, liberatorie ecc.) allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA., carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

In considerazione che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo fatture elettroniche, si rende opportuno intervenire con alcune precisazioni che interessano la procedura di emissione rispetto a quanto accadeva con la fattura analogica.

La fattura elettronica è un documento informatico "strutturato", che cioè deve essere emesso in un apposito formato definito "XML" (extensible Markup Language).

L'XML è un tracciato che non consente di modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e dunque assicura la protezione del contenuto del documento.

La fattura predisposta in formato XML non verrà più consegnata al beneficiario bensì al Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura " Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021" domanda N.....;

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l'originale.

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è consentito svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.

La verifica delle spese sarà effettuata con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riportati nell'allegato I) al presente Avviso.

Sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute, le competenti Aree Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, provvederanno a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire ad AGEA il maggior importo percepito, maggiorato degli interessi secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali".

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di aiuto.

Terminati i previsti controlli la Regione provvederà ad inviare ad AGEA – O.P. l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

23. RESTITUZIONI E PENALI- SVINCOLO POLIZZE A GARANZIA

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Per le domande con pagamento anticipato, nei casi in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%, calcolata sulla superficie complessiva dell'operazione;
- viene presentata una rinuncia post pagamento;
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti, si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

In tutti i casi in cui è dovuto un recupero, ai fini dello svincolo della garanzia, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Inoltre, lo stesso beneficiario, non potrà accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

24. VARIANTI

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
2. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. Tipologia di erogazione del contributo;
4. Variazione del beneficiario per subentro.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime delle domande di aiuto.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata alla Regione Calabria con gli stessi criteri della domanda di sostegno. L'ufficio Regionale competente dovrà procedere alla ricevibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque devono essere rilasciate informaticamente almeno 90 gg. prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo).

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione del saldo.

Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo. Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi, per qualsiasi motivo, da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La possibilità di presentazione della domanda di variante non costituisce obbligo di accettazione da parte della Regione Calabria, che si riserva la facoltà di valutarle ed eventualmente autorizzarle.

25. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le modifiche minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Dette modifiche devono essere comunicate all'ufficio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione all'Allegato 9. Per la compilazione del predetto allegato, l'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.

26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposito servizio di compilazione delle domande.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 ed in sintesi sono le seguenti:

- a) comunicazione decesso del titolare;
- b) comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale.

La prima è necessaria per effettuare una richiesta di subentro del titolare della domanda.

La seconda per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni.

L'Ufficio competente può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

- a) Subentro per decesso del titolare:

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare all'Ente istruttore una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di Causa Forza Maggiore presentata.

L'Ufficio regionale competente, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo PEC, l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a

barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ente istruttore l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ufficio regionale competente, cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ufficio regionale competente richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, Il dirigente del Settore Regionale competente, con proprio provvedimento provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con PEC.

L'Ufficio regionale di competenza, provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all' OP AGEA.

La procedura di subentro sopra descritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

- b) Riconoscimento calamità naturali, incapacità professionale od esproprio per non applicazione di sanzioni o per richiesta di proroga.

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale e/o Causa di Forza Maggiore per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

Tale comunicazione è utile al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. La Regione si riserva la facoltà di valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.

Tale comunicazione è essenziale per poter presentare, tramite pec all'Ufficio regionale territorialmente competente, richiesta di proroga al 20 giugno 2024 per i produttori, che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiamo ultimato i lavori.

L'Ufficio regionale competente, utilizzando l'apposita funzione, può procedere ad autorizzare o meno la richiesta, comunicandone l'esito entro e non oltre 20 giorni dal suo ricevimento.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e sarà, pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo"

27. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento e sesto d'impianto) ed essere mantenute in coltura per il periodo previsto dal Reg. 1308/13 e s.m.i.

L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per Legge calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale. Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare alcuna variazione senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente bando. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme, unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

28. CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

29. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla Comunicazione Antimafia o dall'Informativa Antimafia.

L'informativa antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e s.m.i., si stabilisce che la l'informativa antimafia deve essere richiesta:

- con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro;

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni".

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il valore dell'importo viene fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso il termine di trenta giorni, l'Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei casi di urgenza, in assenza della certificazione antimafia, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

30. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2020/2021 si conclude entro il 15 ottobre 2021.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega. L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

31. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è la Regione Calabria – Giunta Regionale, con sede in viale Europa-Cittadella Regionale-88100 CATANZARO.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di aiuti comunitari ai sensi del Piano Nazionale di Sostegno al settore Vitivinicolo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento UE 2016/679) è il Decreto Ministeriale 1411 del 3 marzo 2017 e s.m.i..

I dati saranno trattati anche da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a cui saranno trasmessi per la funzione di Organismo Pagatore della la Regione Calabria.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

CONTABILITA' FINALE

VOCE di PREZZIARIO	DESCRIZIONE OPERE	UNITA' DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO FATTURA €	QUANTITA' UTILIZZATA	IMPORTO UTILIZZATO
A	<u>ESECUZIONE DEI LAVORI LA CUI SPESA E' DOCUMENTATA CON FATTURE</u>						
	DESCRIZIONE DEI LAVORI						
	REIMPIANTO VIGNETI A SU Ha _____ (sesto di impianto mt..... x mt.)						
	Scasso del terreno con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80-100 con ripasso e amminutamento. Rif. fattura n° _____ del _____	Ha					
	Concimazione minerale e/o organica di fondo (previa presentazione di analisi fisico-chimica del terreno e piano di concimazione) Rif. fattura n° _____ del _____	Q.li					
	Acquisto di barbatelle franche e certificate, compreso risarcimento fallanze. Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Acquisto barbatelle innestate e certificate, compreso risarcimento fallanze e sestatura. Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Acquisto paletti tutori Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Acquisto di paletti in cemento vibrato e/o precompresso e/o zincati e/o in ferro trattati, per formazione spalliera sez. _____ x h cm.; Pali di testata sez. _____; Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Acquisto di filo zincato del n. _____ per ancoraggi e fili di appoggio Rif. fattura n° _____ del _____	Kg.					
	Acquisto di ancoraggi in ferro Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Acquisto di tendifilo zincato Rif. fattura n° _____ del _____	N°					
	Mano d'opera per messa a dimora barbatelle, impalcatura di sostegno della spalliera, innesto, ecc. (specifica analitica per singola fattura) Rif. fattura n° _____ del _____						

	Spese per stipula polizza fidejussoria con la Soc. _____ in data _____							
	Spese generali per competenze tecniche Rif. fattura n° _____ del _____							
	TOTALE VOCI "A" – SPESE DOCUMENTATE CON FATTURE €.							
B	<u>ESECUZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI IN ECONOMIA CON SPECIFICA CONTABILE DELLE SINGOLE OPERAZIONI E CON RIFERIMENTO AI PREZZI UNITARI DEL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE E/O EVENTUALE ANALISI DEI COSTI</u>							
	Livellamento superficiale del terreno con mezzi meccanici	Ha						
	Scasso del terreno con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80-100 con ripasso e amminutamento.	Ha						
	Spietramento con mezzi meccanici e/o a mano	mc.						
	Spargimento concime	Ha						
	Sestatura terreno	Ha						
	Messa a dimora barbatelle e risarcimento fallanze _____%	N°						
	Innesto barbatelle franche	N°						
	TOTALE VOCI "B" – LAVORI IN ECONOMIA €.							
A+B	SPESA COMPLESSIVA A + B €							
C	Spesa ammessa a contributo, al netto delle perdite di entrata						Euro	
D	Spesa rendicontata A + B						Euro	

Modello 2 - parte 1

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLE AZIONI ESEGUITE IN PROPRIO ED ALLA DESCRIZIONE DEI MEZZI AZIENDALI UTILIZZATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il ____
residente a _____ (____) in Via _____ n. ____
in qualità di (1) _____ della ditta avente ragione sociale _____
_____, CUA _____, in riferimento al collaudo finale
delle attività finanziate relative alla domanda di sostegno n. _____ alla ristrutturazione e
riconversione vigneti - Campagna 2019/2020

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di aver eseguito in economia, con l'uso di attrezzature e/o macchinari e personale (in possesso di adeguate competenze professionali) dell'azienda sopra indicata e meglio specificati nel prospetto allegato, le seguenti azioni:

DESCRIZIONE AZIONE	VOCE PREZZARIO REGIONALE	N. ORE	IMPORTO TOTALE LAVORI IN ECONOMIA (€)
TOTALE GENERALE €			

- di essere consapevole che i lavori in economia potranno essere ammessi solo se previsti nel Programma Nazionale di Sostegno dell'OCM vitivinicolo 2019/2023;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. LGS 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il Dichiarante
.....

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

(1) Titolare, legale rappresentante, socio amministratore, ecc..

Modello 2 - parte 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art.li 38 - 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA - DITTA _____

Ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2019/2020

DESCRIZIONE AZIONE	NOME E COGNOME ESECUTORE – QUALIFICA (1)	ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI (2)	UTILIZZO MACCHINARIO (ore o ha)	COSTO MACCHINARIO (€) (ore o ha) (3)	COSTO TOTALE MACCHINARIO (€)	ORE DI MANODOPERA OCCORSE (3)	COSTO ORARIO MANODOPERA (€) (3)	COSTO TOTALE MANODOPERA (€)	COSTO TOTALE AZIONE (€)
								TOTALE (€)	

FATTO A _____ IL _____ FIRMA DEL TITOLARE/LEG. RAPPR. _____

LEGENDA NOTE:

(1) INDICARE IL NOME E COGNOME DI CHI HA EFFETTUATO I LAVORI E LA QUALIFICA LAVORATIVA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA (ES. TITOLARE, COADIUVANTE FAMILIARE, OPERAIO AGRICOLO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, ECC.).

(2) INDICARE IL NUMERO DI TARGA O DI TELAIO. I MACCHINARI UTILIZZATI PER LEAZIONI DEVONO RISULTARE INSERITI NELLA POSIZIONE UMA DELL'AZIENDA, IN CASO CONTRARIO PROVVEDERE ALL'AGGIORNAMENTO PREVENTIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO.

(3) INDICARE DI SEGUITO LA FONTE DOCUMENTALE DALLA QUALE SONO STATI RICAVATI I VALORI _____.

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 65

AI PRODUTTORI INTERESSATI

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO
- ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBATINI 31
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO
- ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
- ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128TORINO

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA

E. P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

LORO SEDI

Oggetto: O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2020/2021

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.....	5
3.	PREMESSA.....	12
4.	DEFINIZIONI.....	12
5.	DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE.....	13
6.	SOGGETTI BENEFICIARI.....	14
7.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
7.1	Tipologie di domande e termini di presentazione.....	15
8.	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....	17
8.1	Modalità di compilazione e trasmissione delle domande.....	17
8.2	Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale.....	18
8.3	Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP.....	19
9.	OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.....	19
10.	TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE.....	19
11.	CONTROLLI DI RICEVIBILITA'.....	20
12.	CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ.....	20
12.1	Controllo tecnico-amministrativo.....	21
12.2	Controllo in loco (ex-ante).....	21
13.	GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'.....	22
14.	PRESENTAZIONE DI RICORSO.....	23
15.	DOMANDA DI VARIANTE.....	23
15.1	Iter istruttorio domande di variante del beneficiario.....	24
16.	MODIFICHE MINORI.....	24
17.	COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	25
17.1	Comunicazione decesso del titolare per subentro.....	25
17.2	Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio per non applicazione di sanzioni o per richiesta di proroga.....	26
18.	DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	27
18.1	Attestazione inizio lavori.....	27
18.2	Garanzie fideiussorie ed enti garanti.....	27
19.	RINUNCIA ALL'AIUTO.....	28
20.	REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	29
21.	DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO.....	29
21.1	Presentazione domanda.....	29
21.2	Verifica delle opere realizzate.....	30
21.3	Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione.....	30
22.	ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI.....	31
23.	VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZIARI REGIONALI.....	32
24.	DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI.....	33
25.	SVINCOLO DELLE POLIZZE.....	34
26.	CONDIZIONALITA'.....	34
27.	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	34
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	37
29.	TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	38
30.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	38
31.	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	38
32.	PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	39
33.	COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS.....	40
34.	IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE.....	40
35.	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	40
36.	COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI.....	40
37.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	41

1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014** che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- **Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012** che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- **Regolamento (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016**, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020**, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- **Nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020**, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- **Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3**, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- **Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3**, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990)** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)** “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)**“ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)**“ Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005)** e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005)**“ Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- **Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)** - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010)** *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”*;
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010)** *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”*;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)** *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011)** recante *“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”*;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011)** e s.m.i., *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012)** *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012):** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*
- **D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012):** *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,** recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,** convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;
- **D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i.,** recante: *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- **D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009)** *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (condizionalità)*;

- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.1411 del 03 marzo 2017** concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, Decreto Ministeriale di attuazione);
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3843 del 03 Aprile 2019** concernente Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termine di presentazione domande di aiuto;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010** recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- **Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967**– Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole 26 febbraio 2015 n. 1420 e sm.i** – Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015** – Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 5071 del 21 ottobre 2015** – Sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di una estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272**, concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017** "Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- **Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1355 del 05/03/2020** - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021”;

- **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
- **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare, l’articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
- **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020**, relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020**, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020** concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.55 del 4 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell’8 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.62 del 9 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.64 dell’11 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020** recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020**, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 88 del 2 aprile 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020**, prot.n. 3318, in corso di registrazione, relativo a "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781**, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, è stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attività di gestione connessa agli aiuti della PA;
- **Posizione n. 20/46/SR21/C10** espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5779 del 22/05/2020** - Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023** di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i;
- **Circolare AGEA Coordinamento protocollo n. 21714 del 19/03/2020** - VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 e s.m.i.** - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010** – Procedura delle garanzie informatizzate;

- **Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014** – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr;
- **Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC** – DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015** – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- **Istruzioni Operative n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO N. 25 del 30 aprile 2015;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC** – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020-PIANO DI COLTIVAZIONE;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015** - OGGETTO: Riforma PAC – Integrazione alla Circolare Prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015** - RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015** -RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016** - RIFORMA PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- **Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017**- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017** – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- **Circolare di Coordinamento n. 70540 del 18/09/2017 e s.m.i.** di attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- **Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. OCM VINO** - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

- **Circolare di Coordinamento n. 24085 del 31/03/2020** – Situazione eccezionale per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020;
- **Circolare di Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020** – Applicazione del DM 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19;
- **Istruzioni O.P. AGEA N 23 del 09/04/2020** - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020;
- **Istruzioni O.P. AGEA N 24 del 09/04/2020** – Applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n.3318. Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **Circolare n. 33125 del 14/05/2020** – Note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi;
- **Circolare di Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 – Vitivinicolo** - Applicazione del DM 22 maggio 2020, n. 5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post.

3. PREMESSA

Le presenti istruzioni definiscono, per la campagna 2020/2021 le modalità operative per l'accesso alla misura connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all'art. 46 del Reg. UE 1308/2013 e all'art. 7 del Reg. (UE) 2016/1150.

L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione e s.m.i..

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è la seguente protocollo@pec.agea.gov.it.

4. DEFINIZIONI

- o **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- o **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- o **Regione/P.A.:** ufficio dell'amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;
- o **Particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- o **Appezamento:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- o **Unità Vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 1308/2013; dal Reg. delegato (UE) 2018/273 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2018/274
- **Disposizione regionale di attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva, domenica, si intende posticipata primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** si intende l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Miglioramento tecniche – Reimpianto per motivi fitosanitari)
- **Azioni:** modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse.
- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Regione\P.A. territorialmente competente).

5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

Ai sensi del Decreto Ministeriale, di attuazione della misura, n. 1411 del 3 marzo 2017 (DM) e s.m.i. le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari per l'applicazione della misura in oggetto e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM.

L'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire ai funzionari regionali /P.A. abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale a partire dal **2 marzo 2020**.

Tale operazione a cura delle Regioni e P.A. è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il **consenso alla misura sottoscritto dal proprietario**.

I richiedenti l'aiuto **NON** devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

E' escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

Qualora nell'ambito di una DRA vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono far parte integrante della domanda.

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione - prima della conclusione dei lavori.

Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno** entro il **30 agosto 2020**;
2. la presentazione di **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, **entro il 20 giugno 2021**.

Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno)** per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, **entro il 30 agosto 2020**;
2. la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, entro il **20 giugno del 2021-2022-2023** (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo).

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 Aprile 2019 all'art. 2 "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione

europa all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti".

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di modifica', solo per le domande di sostegno, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda di sostegno precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica, alla domanda di sostegno, deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

In caso di pagamento anticipato (pari al massimo l'80% del contributo finanziato per l'intera operazione), il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al **110%** dell'anticipo liquidabile.

E' inoltre, prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante** (come da successivo paragrafo 15) in caso di richiesta:

1. di variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto).
2. di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine, riferite alle sole domande di sostegno con pagamento anticipato.
3. di variazione della modalità di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo).
4. di variazione del beneficiario in caso di subentro

E' data facoltà alle Regioni\P.A., attraverso le loro DRA, limitare e normare tali possibilità

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA (superficie minima, priorità, etc). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

L'OP AGEA ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie.

L'OP AGEA non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

L'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione della misura precisa che il viticoltore, non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, debba allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dall/i comproprietario/i. Nell'allegato 5 alle presenti istruzioni è riportato il modello di consenso che deve essere compilato

in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

8. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) presso la Regione territorialmente competente. La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.
- d) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

Le domande sono presentate dai soggetti abilitati per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio,

Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati A (domanda di sostegno), B (domanda di variante), C (domanda di pagamento a saldo) alle presenti Istruzioni, devono essere sottoscritte dal richiedente complete di tutti gli allegati previsti dalle relative DRA.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. 2016/1149 va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - 20 giugno 2021 per le domande a collaudo;
 - 20 giugno 2021, 20 giugno 2022 o 20 giugno 2023 per quelle con pagamento anticipato
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. SPID
3. Utenza e password assegnata da SIAN

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4.

8.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

9. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- -per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- -per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- -per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6.

10. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE

Le domande di cui al punto 7.1, corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, vanno consegnate all'Ente istruttore entro il termine massimo di **10 giorni** dalla scadenza prevista (salvo scadenza più

restrittiva previsto dalle DRA della Regione\P.A. territorialmente competente) a cura del CAA\Libero professionista\Beneficiario della domanda.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione/PA, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, all'Ente Istruttore, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

In caso di trasmissione da parte del libero professionista delegato dalla Regione e dell'utente qualificato, i documenti da trasmettere devono essere in originale.

La Regione o PA con proprio provvedimento può definire ulteriori istruzioni per la trasmissione delle domande in copia.

11. CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

L'Ente Istruttore accerta la presentazione delle domande entro i termini di cui al paragrafo 7.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto nelle DRA ai fini dei controlli di ricevibilità.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l'OP AGEA rende disponibile alle Regioni/P.A. e ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

12. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

La Regione/PA effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 12.1 e 12.2 delle presenti istruzioni operative e dalle DRA.

La Regione/PA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il **15 febbraio 2021**.

12.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

12.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione/P.A., per il quale l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il *reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal **31 ottobre 2020**, salvo posticipazioni di tale data indicate nelle DRA o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del **31 ottobre 2020**.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di

coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

Qualora nel periodo del controllo l'insorgenza di nuovi focolai Covid-19 rendessero necessaria l'adozione di misure di limitazione agli spostamenti ed ai contatti interpersonali, i controlli o i successivi incontri in contraddittorio potranno essere svolti con modalità equivalenti, come riportato nella Circolare n. 33125 del 14 maggio 2020 sui controlli equivalenti in applicazione del Reg. n. 2020/532.

13. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità ed alla definizione della graduatoria delle domande entro il **31 marzo 2021**

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, le Regioni/P.A. che applica i criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 4 del DM effettuano il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda. Le Regioni/P.A. che non adottano detti criteri di priorità applicano il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata; le Regioni/P.A. effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 30 gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MIPAAF tali termini possono essere posticipati purchè sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 22.

14. PRESENTAZIONE DI RICORSO

I richiedenti possono presentare ricorso all'Ente istruttore, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

15. DOMANDA DI VARIANTE

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (**nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno**);
2. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. Tipologia di erogazione del contributo;
4. Variazione del beneficiario per subentro.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 8.1.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'Ente istruttore come previsto al punto 10. L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11 e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque devono essere rilasciate informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo), salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA.

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno, salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA.

La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione del saldo, salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA.

Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna Regione/P.A. per l'esercizio finanziario coinvolto.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo. Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

E' data facoltà alle Regioni\P.A., tramite le Disposizioni Regionali di Attuazione, di non accettare varianti e di imporre scadenze di presentazione più restrittive.

15.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. Invio della domanda all'Ufficio istruttore territorialmente competente (UI) entro i termini previsti al punto 10;
2. preautorizzazione da parte dell'UI e comunicazione ad entrambe le ditte;
3. In caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'UI (con trasferimento degli impegni);
4. Trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante
5. Lavorazione della polizza/appendice di subentro
6. Autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 febbraio dell'anno in cui la ditta deve presentare la domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

16. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche non considerate **Varianti**, ad esempio:

- La variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
- La modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Dette modifiche devono essere comunicate all'Ente Istruttore regionale territorialmente competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9. Per la compilazione dell'allegato 9 l'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.

17. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposito servizio di compilazione delle domande.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 ed in sintesi sono le seguenti:

- Comunicazione decesso del titolare
- Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale.

La prima è necessaria per effettuare una richiesta di subentro del titolare della domanda
La seconda per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni.

L'Ente istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

17.1 Comunicazione decesso del titolare per subentro

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare all'Ente istruttore una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di CFM presentata.

L'Ente istruttore, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ente istruttore l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ente istruttore richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ente istruttore provvede, per il tramite dell'Ufficio regionale di competenza, a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

17.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio per non applicazione di sanzioni o per richiesta di proroga

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

Tale comunicazione è utile al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. È data infatti facoltà all'Ente istruttore di valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.

Tale comunicazione è essenziale per poter presentare, tramite pec all'Ufficio regionale territorialmente competente, **richiesta di proroga al 20 giugno 2024** per i produttori, che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiamo ultimato i lavori.

L'ente istruttore, utilizzando l'apposita funzione, può procedere ad autorizzare o meno la richiesta, comunicandone l'esito entro e non oltre 20 giorni dal suo ricevimento.

18. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

18.1 Attestazione inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del **15 aprile 2021 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni P.A. nelle DRA)**, devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

La comunicazione all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.

18.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2021 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA)** direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ente istruttore, provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **15 maggio 2021** a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

19. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista e Regione), fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dall'Ente istruttore.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente (Ente Istruttore).

L'Ente Istruttore può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

20. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'ente istruttore può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'Ente Istruttore è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

21. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

21.1 Presentazione domanda

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2021** (per le domande con pagamento a collaudo); **entro il 20 giugno 2021 , entro il 20 giugno 2022 o entro 20 giugno 2023** (per le domande con pagamento anticipato).

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'Ente istruttore come previsto al punto 10.

L'Ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11.

A corredo della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.).

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;

2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai beneficiari, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

21.2 Verifica delle opere realizzate

Gli Enti istruttori/l'OP AGEA effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, l'Ente istruttore/l'OP AGEA è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN. L'Ente istruttore/OP AGEA effettua entro il **10 settembre 2021** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

21.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 21;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA/Ente Istruttore ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Le Regioni/PA, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispongono gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte delle Regioni/P.A. degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- **Entro e non oltre il 15 maggio 2021 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;**
- **Entro e non oltre il 21 settembre 2021 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.**
- **Entro e non oltre il 20 febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di saldo (per le domande che hanno percepito un anticipo)**

Le Regioni/PA sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'Art. 46 comma 6 del Reg. 1308/2013, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle previste visite di controllo.

23. VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZIARI REGIONALI

L'Ente istruttore utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

In considerazione che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo fatture elettroniche, si rende opportuno intervenire con alcune precisazioni che interessano la procedura di emissione rispetto a quanto accadeva con la fattura analogica.

La fattura elettronica è un documento informatico "strutturato", che cioè deve essere emesso in un apposito formato definito "XML" (eXtensible Markup Language).

L'XML è un tracciato che non consente di modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e dunque assicura la protezione del contenuto del documento.

La fattura predisposta in formato XML non verrà più consegnata al beneficiario bensì al Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica.

Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere **obbligatoriamente** riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà **obbligatoriamente** riportare la seguente dicitura: **"Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021"**.

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l'originale.

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.

L'Ente Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale ovvero con quelli riportati nelle tabelle dei costi standard unitari, pubblicati sul B.U.R. della competente Regione\P.A: laddove riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute o 75% per le Regioni di convergenza), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezziari regionali di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la Regione/PA competente dovrà tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezziari anzidetti in vista della campagna successiva.

Le Regioni/PA stabiliscono la modalità di erogazione dell'aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

24. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato ai precedenti punti, si riportano, allegato 8, alcuni esempi di calcolo.

In caso di pagamento anticipato, se:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

In tutti i casi in cui è dovuto un recupero, ai fini dello svincolo della garanzia, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

25. SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

26. CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

27. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla Comunicazione Antimafia o dall'informativa antimafia.

La Comunicazione Antimafia è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono:

I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;

Le *condanne con sentenza definitiva* o confermata *in appello* per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

L'informativa antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e s.m.i, si stabilisce che la informativa antimafia deve essere richiesta:

- *con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro;*

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni".

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il valore dell'importo viene fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

La certificazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d'informativa antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (*All. 1a\1b*) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. (*alleg.3*);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (*All. 2*);

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza".

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

L'informativa antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio dell'informativa antimafia è ordinario.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso il termine di **trenta giorni**, l'Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza**, in **assenza della certificazione antimafia**, l'OP Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *"i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e smi.*

L'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informativa antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata ar. o via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura delle Regioni verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

28. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e smi, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Informazioni relative al certificato di polizza/contratto di polizza;
- Domanda di sostegno/pagamento/variante;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. Di conseguenza l'Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

29. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2020/2021 si conclude entro il 15 ottobre 2021.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM

31. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

32. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto,*

titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”(1).

33. COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

34. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari

35. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

36. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

¹ Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall'amministrazione procedente nella lettera di restituzione che non potrà essere superiore a 30 giorni.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del citato Regolamento UE 2016/1150 **tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.**

37. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.</p>
<p>Ambito di comunicazione dei dati</p>	<p>I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia <i>pro-tempore</i> . La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it .
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari <i>pro-tempore</i> , contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (....) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,**

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (cognome e nome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente

a _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di _____

della Società _____

Indirizzo Pec: _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

Di **NON** avere familiari conviventi (*) di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con il dichiarante, purché maggiorenne.

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

A (Ente interessato) di

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente a

_____ Prov. _____ in via/piazza _____

_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria.**

⁽¹⁾ Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO

Iscrizione

Il processo di 'iscrizione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai settori di cui richiede iscrizione.

All'accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l'utente dovrà selezionare il settore: "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013".

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l'indirizzo e-mail.

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l'inserimento del proprio codice fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.

Con l'inserimento di un **codice captcha** (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.

All'indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l'inserimento della documentazione richiesta dall'Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l'upload (**solo documenti formato PDF**) selezionare il tasto 'Inserisci'. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità dei documenti inseriti prima di completare l'operazione.

I documenti richiesti sono i seguenti:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- b. Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione di alcun documento.

Al termine della procedura il servizio assegna all'utente un numero progressivo che potrà essere utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:

- approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Amministrazione
- validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze
- predisposizione dell'utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria)

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-mail o tramite il numero verde del SIAN.

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.).

Registrazione

Il processo di 'registrazione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) prevede l'inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:

- a) l'indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)
- b) eventuale numero di cellulare (per invio sms)
- c) il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)
- d) il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo)
- e) l'autorizzazione all'accesso dei dati personali

L'indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo.

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.

Compilazione e sottoscrizione della domanda da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l'utente qualificato procederà nella compilazione richiesta di sostegno, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN.

L'accesso all'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link Agea (nella sezione 'Organismi Pagatori').

Si raccomanda di non effettuare l'accesso diretto all'area riservata del Sian; anche se poi si entra nell'area riservata, con questo percorso l'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è disponibile.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale di rilascio del documento con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della domanda tramite il dispositivo di firma digitale.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
1					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) (nome)..... CUA (in seguito indicato come “richiedente”) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) :

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

<input type="checkbox"/> Estirpo e reimpianto	<input type="checkbox"/> Reimpianto anticipato	<input type="checkbox"/> Sovrainnesto	<input type="checkbox"/> Utilizzo di autorizzazioni
---	--	---------------------------------------	---

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

Documento pubblico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, codice fiscale _____ in qualità di ^[1] _____, e legale rappresentante della Società ^[2] _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____ titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____ ha eletto domicilio digitale: posta elettronica certificata _____ ;

- Coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\ domanda di aiuto e/o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale

Luogo e data _____

(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Documento pubblico

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell'art. 2(2) del reg. (UE) n. 1306/2013, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
<p>a) decesso del titolare</p>	<p>A. successione legittima</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>3. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente;</p> <p><i>inoltre, nel caso di coeredi:</i></p> <p>4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p>6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p>
<p>b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore</p>	<p>1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>oppure</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
	2) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda	<p>A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio</p> <p>1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.</p> <p>B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p> <p>1) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore.</p>

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI

		Mq				
S _{opt}	Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione	30.000				
	Di cui:					
S _{B1r}	attività B1	8.000				
S _{C1r}	attività C1 richiesta	22.000				
			Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4
			Mq	Mq	Mq	Mq
S _{tm}	Superficie totale misurata		26.000	20.000	18.000	14.000
Perc	% non realizzata = $100 - ((S_{tm} * 100) / S_{opt})$		13,33	33,33	40,00	53,33
S _{opr1}	Superficie operazione liquidabile		26.000	6.667	3.600	0
S _{B1m}	Superficie attività B1 misurata		4.000	8.000	8.000	8.000
S _{B1l}	Superficie attività B1 liquidabile		4.000	2.667	1.600	0
S _{C1m}	Superficie attività C1 misurata		22.000	12.000	10.000	6.000
S _{C1l}	Superficie attività C1 liquidabile		22.000	4000	2000	0

Formule per il calcolo

 Superficie operazione liquidabile (S_{opr1})

Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento non supera il 20%

$$S_{opr1} = S_{tm}$$

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento tra il 20% ed il 50%

$$S_{opr1} = S_{tm} - (S_{tm} * (\text{Perc} * 2) / 100)$$

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 50%

$$S_{opr1} = 0$$

	PENALITA' ESCLUSIONE TRE ANNI	IMPORTO DA RESTITUIRE	SUPERFICE LIQUIDABILE
Mancata presentazione domanda di saldo	SI	110% dell'anticipo percepito	
Rinuncia dopo il pagamento dell'anticipo	SI	110% dell'anticipo percepito*	
mancato riconoscimento delle spese	NO	110% dell'importo non riconosciuto	
Economie di spesa	NO	NO	
Scostamento minore o uguale 20%	NO	NO	Es. 1 Allegato 8
Scostamento maggiore del 20% ma minore o uguale del 50%	NO	NO	Es. 2 e 3 Allegato 8
Scostamento maggiore del 50%	SI	110% dell'anticipo percepito	Es. 4 Allegato 8
Nell'Allegato 8 la S_{opt} è la Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione che nel calcolo della Perc può essere abbattuta se presenti delle CFM\CE riconosciute e riconducibili al mancato realizzo			
* salvo se per CFM\CE presentate, riconosciute e riconducibili al mancato realizzo			

prot. AGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa
(compilata da)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)
nato/a _____ () il _____
(comune) (prov.) (data)
residente a _____ ()
(comune) (prov.)
in Via _____ n. _____
(indirizzo) (civico)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N.: _____
CUAA del richiedente: _____
Denominazione del richiedente: _____

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato 5.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.